

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) DOLMETTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) COCCIOLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) RUGGIERO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore Avv. Vincenzo Ruggiero

Nella seduta del 06/06/2023

- dopo aver esaminato le istanze a mezzo della quali sia il ricorrente sia l'intermediario hanno chiesto la correzione della decisione n. 0004203/23 del 03/05/2023, in particolare:
- il ricorrente osservando la sussistenza di un "mero errore materiale nella digitazione delle date", laddove nella decisione viene riconosciuto il diritto della parte istante a ottenere gli estratti conto "dalla data del 17.6.2021 sino alla data di estinzione del conto avvenuta il 6.10.2021" piuttosto che, ferma quella finale del 17.6.2021, dalla data del 14.3.2003;
- l'intermediario eccependo di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre documentazione inerente al rapporto oggetto di controversia, in quanto:
 - non esiste "alcun movimento del conto corrente di cui trattasi dal 17.6.2021", atteso che il rapporto è stato estinto nel 2011;
 - e, ancora, relativamente alla 'parte di condanna' relativa alla consegna del contratto di apertura del conto corrente, poiché "il termine prescrittivo decennale risulta oggettivamente ed inderogabilmente decorso rispetto sia alla data di relativa estinzione (06/10/2011), sia, in ogni caso, anche a quella di accensione (14/04/2003)".
- Al riguardo, il Collegio, precisato che:
 - la decisione ha riconosciuto che il diritto dell'erede ad ottenere copia della documentazione contrattuale, "formulato al fine dell'esercizio delle azioni discendenti dalla suddetta qualità", è azionabile solo dopo il decesso del de cuius, avvenuto nel caso di specie il 17.6.2021;
 - dall'ultimo capoverso della decisione sembra effettivamente emergere una difformità nella data di estinzione del conto corrente, prima individuata nel



06.10.2011 (data di effettiva estinzione) e successivamente, nel corso del medesimo capoverso, identificata con il 06.10.2021;

- avuto presente, in sintesi, che il contratto di conto corrente è stato acceso in data 14/04/2003 ed è stato estinto il 6/10/2011, mentre, ai fini del limite decennale, il decesso del de cuius è avvenuto 17/6/2021;
- preso atto di quanto rappresentato dall'intermediario ai fini della esclusione del suo inadempimento;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari",
- in accoglimento delle istanze, il Collegio, fermo il dispositivo della decisione, dispone la correzione della relativa motivazione nei seguenti termini.

FATTO

Il ricorrente espone, nella qualità di erede del *de cuius*, di aver richiesto all'intermediario convenuto, in più occasioni, la documentazione relativa ai "contratti, ai rendiconti e alle movimentazioni bancarie" del conto corrente del genitore deceduto.

Riferisce che l'intermediario avrebbe negato la consegna dei documenti richiesti, affermando che l'art. 119, co. 4 TUB, limiti l'esercizio del diritto al decennio precedente la richiesta.

Lamenta, al riguardo, che il diniego di fornire la documentazione oltre il limite decennale si basi su una errata interpretazione dell'art. 119 TUB, in quanto parte resistente ritiene che tale norma stabilisca il mero obbligo di conservazione, non oltre dieci anni, dei documenti concernenti il rapporto bancario.

A supporto di tale ricostruzione cita numerosi precedenti giurisprudenziali e dei Collegi ABF.

Il ricorrente afferma quindi, avendo inoltre accettato di essere erede con beneficio di inventario, di essere legittimato ad ottenere la documentazione relativa al conto corrente del padre sia per poter verificare la movimentazione bancaria del conto, sia per la verifica del rispetto dei propri diritti ereditari, sia infine per esercitare tutti i diritti di erede, anche in sede giudiziale. Al riguardo, benché non necessario, precisa di avere anche ottenuto specifica autorizzazione del Giudice ordinario.

Chiarisce quindi che il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova fondamento, oltre che nel citato art. 119 TUB, anche negli artt. 1374 e 1375 c.c., nonché nell'art. 263 c.p.c. e negli art. 1713 cc e 117 del TUB.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente ha adito l'Arbitro al quale ha chiesto di ottenere, anche ex art. 210 cpc, la copia del contratto con cui è sorto il rapporto, della "documentazione relativa alla provvista iniziale" e dei "relativi estratti conto dall'origine alla fine".

Costituitosi nel procedimento, l'intermediario ha contestato la domanda del ricorrente rilevando quanto segue: 1) il cliente ha omesso di indicare il rapporto di corrispondenza cui afferisce la richiesta documentale; 2) per quanto concerne il diritto del cliente di ottenere copia degli estratti conto dalla data di relativa apertura (14 aprile 2003) a quella di estinzione (06/10/2021, rectius 2011), la stessa non possa trovare accoglimento, richiamando il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 15404/2021, è intervenuto sull'annosa questione afferente all'applicabilità o meno del limite temporale di conservazione di cui all'art. 119 del TUB anche agli estratti conto; su tale presupposto, l'obbligo di consegna di detta documentazione deve considerarsi limitato al "solo decennio precedente la richiesta".



Nel caso di specie, atteso che la richiesta di documentazione è stata presentata nel febbraio 2022, è evidente che la stessa ha ad oggetto un lasso temporale (02/2022 – 02/2012) che esula dal termine statuito dall'art. 119, comma IV del TUB; 3) alle medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine alla richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., posto che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3398/21, ha escluso l'esistenza di un obbligo di conservazione e consegna oltre l'indicato limite temporale, nonché la possibilità di superare il suddetto limite tramite l'art. 210 c.p.c.; 4) quanto alla richiesta di ottenere copia del contratto di apertura del conto corrente e della documentazione afferente all'iniziale provvista, eccepisce l'avvenuta prescrizione secondo il termine decennale che decorre dalla chiusura del rapporto.

A conferma della sua assoluta disponibilità ad esaudire le richieste della clientela ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente, chiarisce di aver trasmesso al ricorrente, in data 01.03.2022, copia della documentazione concernente altro conto corrente de cuius, non oggetto della presente controversia.

Alla luce di quanto rappresentato, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne il diritto del ricorrente, nella qualità di coerede del padre defunto, ad ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di conto corrente intrattenuto dal *de cuius* presso l'intermediario convenuto, per il periodo dall'apertura del rapporto (aprile 2003) alla data di estinzione (ottobre 2011).

Il ricorrente, in particolare, con comunicazione a mezzo pec dell'1.12.2021 e del 26.6.2022, inviata all'intermediario, ha richiesto la copia del contratto di conto corrente, gli estratti conto per l'intero arco temporale, gli specimen di firma e la documentazione relativa alla provvista confluita alla data di accensione del rapporto.

Tale richiesta veniva tuttavia riscontrata negativamente dalla resistente, la quale ha eccepito il decorso decennale del termine, secondo un'interpretazione restrittiva dell'art. 119, co. 4, TUB. Per tale ragione, l'istante, con successive comunicazioni, ha lamentato la condotta illegittima dell'intermediario, deducendo che la richiesta di estratti conto non soggiace al limite temporale decennale.

Ciò precisato, il Collegio rileva che è fuor di dubbio che l'intermediario sia tenuto a trasmettere ai ricorrenti copia del contratto relativo al rapporto di conto corrente, essendo il diritto dell'erede a ottenere copia della documentazione contrattuale "formulato al fine dell'esercizio delle azioni discendenti dalla suddetta qualità", azionabile solo dopo il decesso del de cuius (avvenuto nel caso di specie il 17.6.2021). La soluzione è coerente con l'interpretazione corrente delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 119, comma 4, TUB, come affermato dal Collegio di Coordinamento, dec. n. 15404 del 2021, ma anche dal Collegio di Napoli, dec. n. 13646 del 2021, secondo cui "con riguardo alla richiesta di copia del contratto, occorre ricordare il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui il diritto del cliente di ricevere copia della documentazione contrattuale senza limiti di tempo trova il proprio fondamento normativo nell'art. 117 TUB, e deve essere tenuto distinto dal diverso dovere di informazione della banca, a cui si riferisce l'art. 119, comma 4°, TUB".

Con riferimento poi, in particolare, alla richiesta di estratti conto formulata dal ricorrente, deve essere richiamata la pronuncia con la quale il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha affermato che – in assenza di un espresso richiamo normativo che assimili gli estratti conto alla "documentazione contrattuale" di cui all'art. 117, comma 1, TUB – l'obbligo dell'intermediario di consegnare al cliente gli estratti conto deve essere limitato al solo decennio precedente alla richiesta (in applicazione dell'art. 119, comma 4°, TUB) e non può, invece, essere esteso all'intero periodo contrattuale e sottoposto al termine di



prescrizione di dieci anni, decorrente dalla chiusura del rapporto (cfr. dec. n. 15404/2021). La statuizione in parola è stata ribadita dal Collegio di coordinamento, che ha enunciato il seguente principio: "il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni" (Coll coordinamento, dec. n. 6887/2022; ex multis, Coll. Bari n. 1502/2023).

Su tale presupposto, precisato che il rapporto di conto corrente intestato al *de cuius* e di cui si discute, è stato acceso il 14.4.2003 e chiuso il 6.10.2011 dal *de cuius*, il diritto esercitato dal ricorrente solo in data 1.12.2021 (con la comunicazione mail depositata in atti) trova non soltanto un limite fattuale nella avvenuta estinzione del conto già il 6.10.2011 (ben più di dieci anni prima da tale richiesta), ma anche in quello discendente dall'applicazione dell'art. 119, comma 4, TUB e dal principio espresso dall'ABF, secondo cui l'obbligo dell'intermediario di consegnare al cliente gli estratti conto deve essere limitato al solo decennio precedente alla richiesta e non può, invece, essere esteso all'intero periodo contrattuale e sottoposto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla chiusura del rapporto (cfr. dec. n. 15404/2021).

Pertanto, questo Collegio, tenuto conto di quanto sopra precisato e nel prendere atto di quanto rappresentato dall'intermediario ai fini dell'esclusione del suo inadempimento quanto agli estratti conto, accerta l'obbligo dell'intermediario alla consegna del contratto di conto corrente in applicazione dell'art. 117 TUB.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione richiesta nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) DOLMETTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) RUGGIERO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 04/04/2023

FATTO

Il ricorrente espone, nella qualità di erede del *de cuius*, di aver richiesto all'intermediario convenuto, in più occasioni, la documentazione relativa ai "contratti, ai rendiconti e alle movimentazioni bancarie" del conto corrente del genitore deceduto.

Riferisce che l'intermediario avrebbe negato la consegna dei documenti richiesti, affermando che l'art. 119, co. 4 tub, limiti l'esercizio del diritto al decennio precedente la richiesta.

Lamenta, al riguardo, che il diniego di fornire la documentazione oltre il limite decennale si basa su una errata interpretazione dell'art. 119 T.U.B., in quanto parte resistente ritiene che tale norma stabilisca il mero obbligo di conservazione, non oltre dieci anni, dei documenti concernenti il rapporto bancario.

A supporto di tale ricostruzione cita numerosi precedenti giurisprudenziali e dei Collegi ABF.

Il ricorrente afferma quindi, avendo inoltre accettato di essere erede con beneficio di inventario, di essere legittimato ad ottenere la documentazione relativa al conto corrente del padre sia per poter verificare la movimentazione bancaria del conto, sia per la verifica del rispetto dei propri diritti ereditari, che infine per esercitare tutti i diritti di erede, anche in sede giudiziale. Al riguardo, benché non necessario, precisa di aver anche ottenuto specifica autorizzazione del Giudice ordinario.

Chiarisce quindi che il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova



fondamento, oltre che nel citato art. 119 T.U.B., anche negli artt. 1374 e 1375 c.c., nonché all'art. 263 c.p.c. e negli art. 1713 cc e 117 del TUB.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente ha adito l'Arbitro al quale ha chiesto di ottenere, anche ex art. 210 cpc, la copia del contratto con cui è sorto il rapporto", della "documentazione relativa alla provvista iniziale" e dei "relativi estratti conto dall'origine alla fine".

Costituitosi nel procedimento, l'intermediario ha contestato la domanda del ricorrente rilevando quanto segue: 1) il cliente ha omesso di indicare il rapporto di corrispondenza cui afferisce la richiesta documentale; 2) per quanto concerne il diritto del cliente di ottenere copia degli estratti conto dalla data di relativa apertura (14 aprile 2003) a quella di estinzione (06/10/2021, rectius 2011), la stessa non possa trovare accoglimento, richiamando il Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 15404/2021, è intervenuto sull'annosa questione afferente all'applicabilità o meno del limite temporale di conservazione di cui all'art. 119 del TUB anche agli estratti conto; su tale presupposto, l'obbligo di consegna di detta documentazione deve considerarsi limitato al "solo decennio precedente la richiesta". Nel caso di specie, atteso che la richiesta di documentazione è stata presentata nel febbraio 2022, è evidente che la stessa ha ad oggetto un lasso temporale (02/2022 – 02/2012) che esula dal termine statuito dall'art. 119, comma IV del T.U.B; 3) alle medesime conclusioni deve pervenirsi in ordine alla richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., posto che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3398/21, ha escluso l'esistenza di un obbligo di conservazione e consegna oltre l'indicato limite temporale, nonché la possibilità di superare il suddetto limite tramite l'art. 210 c.p.c.; 4) quanto alla richiesta di ottenere copia del contratto di apertura del conto corrente e della documentazione afferente all'iniziale provvista, eccepisce l'avvenuta prescrizione secondo il termine decennale che decorre dalla chiusura del rapporto.

A conferma della sua assoluta disponibilità ad esaudire le richieste della clientela ai sensi e per gli effetti della normativa tempo per tempo vigente, chiarisce di aver trasmesso al ricorrente, in data 01.03.2022, copia della documentazione concernente altro conto corrente de cuius, non oggetto della presente controversia.

Alla luce di quanto rappresentato, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne il diritto del ricorrente, nella qualità di coerede del padre defunto, ad ottenere copia della documentazione relativa al rapporto di conto corrente intrattenuto dal *de cuius* presso l'intermediario convenuto, per il periodo dall'apertura del rapporto (aprile 2003) alla data di estinzione (ottobre 2011).

Il ricorrente, in particolare, con comunicazione a mezzo pec dell'1.12.2021 e del 26.6.2022, inviata all'intermediario, ha richiesto la copia del contratto di conto corrente, gli estratti conto per l'intero arco temporale, gli specimen di firma e la documentazione relativa alla provvista confluita alla data di accensione del rapporto.

Tale richiesta veniva tuttavia riscontrata negativamente dalla resistente, la quale aveva eccepito il decorso decennale del termine, secondo un'interpretazione restrittiva dell'art. 119, co. 4, tub. Per tale ragione, l'istante, con successive comunicazioni, aveva lamentato la condotta illegittima dell'intermediario, deducendo che la richiesta di estratti conto non soggiace al limite temporale decennale.

Ciò precisato, il Collegio rileva che è fuor di dubbio che l'intermediario sia tenuto, a trasmettere ai ricorrenti copia del contratto relativo al rapporto di conto corrente. La soluzione è coerente con l'interpretazione corrente delle disposizioni di cui agli artt. 117 e



119, comma 4, TUB, come affermato dal Collegio di Coordinamento, dec. n. 15404 del 2021, ma anche da Collegio di Napoli, dec. n. 13646 del 2021, secondo cui "con riguardo alla richiesta di copia del contratto, occorre ricordare il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui il diritto del cliente di ricevere copia della documentazione contrattuale senza limiti di tempo trova il proprio fondamento normativo nell'art. 117, Tub, e deve essere tenuto distinto dal diverso dovere di informazione della banca, a cui si riferisce l'art. 119, comma 4°, Tub; resta fermo che tale diritto è soggetto al limite temporale, derivante, a seguito dello scioglimento del rapporto, dall'intervenuta ai sensi dell'art. 2946 c.c.. prescrizione decennale non potendo successivamente alcun diritto azionabile dal cliente, a meno che il cliente non abbia proceduto all'interruzione della prescrizione, dovendo l'intermediario, in tale eventualità, conservare ulteriormente il contratto".

Con riferimento poi, in particolare, alla richiesta di estratti conto, il Collegio di Coordinamento con la decisione n. del 6887/2022 ha confermato il limite decennale per l'obbligo di consegna a carico dell'intermediario.

Nel caso di specie, si osserva che il rapporto di conto corrente intestato al *de cuius*, acceso il 14.4.2003, è stato estinto il 6.10.2011 e che il diritto dell'erede alla verifica delle consistenze del *de cuius*, della documentazione contrattuale e delle movimentazioni formulato al fine dell'esercizio delle azioni discendenti dalla suddetta qualità, sono azionabili solo dopo il decesso del *de cuius* (17.6.2021); sicchè tenuto conto del limite decennale (secondo il principio espresso dal Collegio di coordinamento) andrà riconosciuto il diritto della parte istante ad ottenere gli estratti conto dalla data del 17.6.2021 sino alla data di estinzione del conto avvenuta il 6.10.2021, nonché il diritto ad ottenere il contratto di conto corrente.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla consegna della documentazione richiesta nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO